Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 119° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 22 giugno 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1978 registro n. 9 Difesa, foglio n. 266

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

GALBIATI Paolo, nato il 17 dicembre 1915 a Lesmo (Milano). — Già minato nel fisico per i disagi sofferti in guerra quale ufficiale di cavalleria, partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per capacità organizzativa e valore. Catturato dal nemico e sottoposto a stringenti interrogativi nulla svelava che potesse danneggiare la causa partigiana. Liberato dai suoi compagni in condizioni di grave debilitazione per i maltrattamenti subiti, continuava la lotta guidando il proprio reparto in duri combattimenti, sostenuti fino alla liberazione con estrema virilità e forza d'animo in un corpo ormai irrimediabilmente compromesso. — Lombardia, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

(4909)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1978, n. **288.**

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso ».

Art. 2.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

Art. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 35° anno di età.

Art. 4.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita dalla seguente:

« *a*) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 871)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 871, concernente modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 3 dicembre 1977, a pagina 8700, righe 25 e 43, dove è scritto: « *sistematica* », leggasi: « *sistemistica* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale il dott. Giovanni Fortunati, dirigente generale prefetto, veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana »;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il predetto dott. Giovanni Fortunati, destinato ad altro incarico, con il dirigente generale prefetto dott. Emanuele Sessa;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente generale dott. Emanuele Sessa è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana », in sostituzione del dott. Giovanni Fortunati, a decorrere dal 1° marzo 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 21

(4668)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Proctoger » pomata, nella confezione tubo da g 15, e della relativa categoria supposte, nella confezione da 6 supposte, della ditta Gero farmaceutici, in Roma, ora Ripari Gero S.r.l., in Montearioso. (Decreto di revoca n. 5152/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 19422 e 19422/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Proctoger » pomata, nella confezione tubo da g 15 e la relativa categoria supposte nella confezione da 6 supposte a nome della ditta Gero farmaceutici, con sede in Roma, via A. Brisse, 27, ed ora Ripari Gero S.r.l., con sede in Montearioso (Siena), via Chiantigiana, 84;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata entro i termini stabiliti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Proctoger » pomata, nella confezione tubo da g 15 e della relativa categoria supposte nella confezione da 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 19422 e 19422/A in data 8 novembre 1961 a nome della ditta Gero farmaceutici di Roma, ora Ripari Gero S.r.l. di Montearioso (Siena), via Chiantigiana, 84.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4763)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1978, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

405) associazione di pubblica assistenza « Fratellanza popolare », con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze);

406) società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « Croce bianca », con sede in Imperia P.M.;

407) Pubblica assistenza monsummanese - Società di mutuo soccorso, con sede in Monsummano Terme (Pistoia);

408) associazione di pubblica assistenza « Fratellanza popolare », con sede in Greve Chianti (Firenze);

409) associazione di pubblica assistenza « Croce verde goriziana », con sede in Gorizia;

410) pubblica assistenza « Croce verde - Gravellona Toce e dintorni », con sede in Gravellona Toce (Novara);

411) associazione volontaria di pronto soccorso « Croce azzurra di S. Giorgio », con sede in Milano;

412) associazione di pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Macomer (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pescara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Pescara, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.494

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.726
qualificati . . . . » 13.881
specializzati . . . . » 14.956

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Palermo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Palermo, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.963

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.426
qualificati . . . . » 13.629
specializzati . . . . » 14.749

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Parma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Parma, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.130

Salariati fissi:

comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 15.014
specializzati . . . . » 16.741

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pesaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Pesaro, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.787

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.815
qualificati . . . . » 13.990
specializzati . . . . » 15.084

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4489)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pavia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Pavia, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.442

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.825
qualificati . . . . » 14.057
specializzati . . . . » 15.204

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Perugia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Perugia, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.524

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.603
qualificati . . . . » 14.305
specializzati . . . . » 15.043

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4488)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Padova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978 nella provincia di Padova, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.540

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.312
qualificati . . . . » 13.461
specializzati . . . . » 14.827

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Ravenna e provincia, è determinato come segue:

L. 60 per il primo piatto;
L. 120 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4905)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento in Manfredonia;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 9 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento in Manfredonia, è prolungata fino al 9 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5060)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento in Saline di Montebello Ionico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento in Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento in Saline di Montebello Ionico (Reggio Calabria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Modificazione alla circoscrizione territoriale della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia a Kinshasa (Zaire).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1967, n. 924, con il quale è stata istituita a Kinshasa (Zaire) una cancelleria consolare;

Considerata la necessità di includere la regione del Kivu nella circoscrizione territoriale della cancelleria consolare a Kinshasa (Zaire);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Kinshasa (Zaire) è modificata come segue: il territorio dello Stato eccettuata la regione dello Shaba (ex Katanga).

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° giugno 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: FORLANI

(5065)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1036/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli importi compensativi e alcuni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 133 *del* 22 *maggio* 1978.

(123/C)

Regolamento (CEE) n. 1037/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1038/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 per quanto riguarda l'aiuto per la fornitura di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1039/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici.

Regolamento (CEE) n. 1040/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 880/77 relativo alla concessione di un aiuto a favore del consumo di burro.

Regolamento (CEE) n. 1041/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 1042/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1043/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77 per quanto riguarda i prezzi di vendita delle carni bovine congelate messe alla disposizione dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1044/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1045/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa i prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 1046/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che proroga per la campagna 1978/1979 le modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 926/77 per la concessione di un premio di macellazione ai produttori di bovini.

Regolamento (CEE) n. 1047/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che stabilisce le modalità di concessione di premi alla nascita di vitelli durante un nuovo periodo di dodici mesi.

Regolamento (CEE) n. 1048/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica all'inizio della campagna lattiera 1978/1979 i regolamenti (CEE) n. 1282/72 e (CEE) n. 1717/72.

Regolamento (CEE) n. 1049/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1050/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1051/78 della commissione, del 19 maggio 1978, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3376/75 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti gli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 22 maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 1052/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli adeguamenti da applicare alle restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1053/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1054/78 della commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77.

Regolamento (CEE) n. 1055/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica vari regolamenti nel settore lattiero-caseario, per quanto concerne l'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1056/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda gli importi del prelievo di corresponsabilità da riscuotere nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1978/1979.

Regolamento (CEE) n. 1057/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1058/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che rettifica il regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 134 *del 22 maggio* 1978

(124/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5592, si approva l'atto n. 103314 di repertorio del 27 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Consiglio, nato a Castel Frentano (Chieti) il 16 gennaio 1914, Caporale Antonio, nato a Lanciano (Chieti) l'8 luglio 1936, Di Marco Domenico, nato a Castel Frentano il 4 ottobre 1920, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 990, riportate in catasto alle particelle numeri 87 parte, 889 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 586 e 618, del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 50 e 51.

(4941)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5920, si approva l'atto n. 103203 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Vincenzo, nato a Castel di Sangro (L'Aquila) il 19 dicembre 1922, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano (Chieti), estesa mq 490, riportata in catasto alla particella n. 922, del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 130.

(4942)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5913, si approva l'atto n. 103196 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Consiglio, nato a Castel Frentano (Chieti) il 16 gennaio 1914, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 4935, riportate in catasto alle particelle numeri 84 parte, 886, 140, 141 parte, 890, 333 parte, 893 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 615, 587 e 619, del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 44, 45, 52, 53, 55 e 56.

(4943)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindano 25 P.B. dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lindano 25 P.B. concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a., in Milano, con decreto ministeriale 21 marzo 1972, n. 0287.

(4723)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindano 25 EC. dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lindano 25 EC. concessa all'impresa Ciba-Geigy S.p.a., in Milano, con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, n. 0388.

(4724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 19 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	859,75	859,75	859,95	859,75	859,70	859,75	859,85	859,75	859,75	859,75
Dollaro canadese	767,40	767,40	767,25	767,40	767,45	767,40	767,65	767,40	767,40	767,40
Franco svizzero	455,32	455,32	455,65	455,32	455,50	455,32	455,28	455,32	455,32	455,30
Corona danese	152,20	152,20	152,30	152,20	152,20	152,20	152,22	152,20	152,20	152,20
Corona norvegese	159,10	159,10	159,18	159,10	159,10	159,10	159,11	159,10	159,10	159,10
Corona svedese	186,375	186,375	186,50	186,375	186,36	186,37	186,33	186,375	186,375	186,37
Fiorino olandese	383,82	383,82	383,99	383,82	383,88	383,82	383,92	383,82	383,82	383,80
Franco belga	26,264	26,264	26,26	26,264	26,28	26,26	26,264	26,264	26,264	26,25
Franco francese	187,19	187,19	187,30	187,19	187,25	187,19	187,28	187,19	187,19	187,18
Lira sterlina	1575,95	1575,95	1576,75	1575,95	1575,40	1575,95	1575,80	1575,95	1575,95	1575,90
Marco germanico	411,505	411,505	411,40	411,505	411,50	411,50	411,55	411,505	411,505	411,50
Scellino austriaco	57,215	57,215	57,30	57,215	57,28	57,27	57,28	57,215	57,215	57,25
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	18,84	19 —	18,80	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,849	10,849	10,85	10,849	10,87	10,84	10,852	10,849	10,849	10,84
Yen giapponese	4,024	4,024	4,03	4,024	4,02	4,02	4,021	4,024	4,024	4 —

Media dei titoli del 19 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Ricostruzione)	98,450
» 5 % (Città di Trieste)	98,950
» 5 % (Beni esteri)	98,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,475

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,975
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,900
» » » 10 % 1- 1-1981	94,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	859,80
Dollaro canadese	767,525
Franco svizzero	455,30
Corona danese	152,21
Corona norvegese	159,105
Corona svedese	186,352
Fiorino olandese	383,87
Franco belga	26,264
Franco francese	187,235
Lira sterlina	1575,875
Marco germanico	411,527
Scellino austriaco	57,277
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	10,85
Yen giapponese	4,022

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, secialità costruzioni aeromeccaniche e specialità infrastrutture aeronautiche, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche . posti 1
specialità infrastrutture aeronautiche . . » 2

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

la laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, se concorrenti per il ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

la laurea in ingegneria civile o architettura se concorrenti per il ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1. ottimo, 2. buono, 3. sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicata la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare inoltre nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue da scegliere tra quelle precisate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

Specialità costruzioni aeromeccaniche:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macchine termiche ed idrauliche;
4) lingue estere (facoltative).

Specialità infrastrutture aeronautiche:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle costruzioni;
3) costruzioni civili;
4) lingue estere (facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

16 ottobre 1978, ore 8: meccanica razionale per entrambe le specialità;

17 ottobre 1978, ore 8: meccanica applicata alle macchine per la specialità costruzioni aeromeccaniche; meccanica applicata alle costruzioni per la specialità infrastrutture aeronautiche;

18 ottobre 1978, ore 8: macchine termiche ed idrauliche per la specialità costruzioni aeromeccaniche; costruzioni civili per la specialità infrastrutture aeronautiche;

19 ottobre 1978, ore 8: lingue estere per entrambe le specialità.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova obbligatoria almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove d'esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità il diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica, oppure un certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale, o certificato attestante il superamento degli esami del 1° anno;

b) diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

c) diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche;

d) diploma della Scuola superiore delle poste e telecomicazioni;

e) altri eventuali titoli di studio;

f) attestato comprovante il possesso della libera docenza in materie attinenti all'ingegneria elettronica aeronautica o spaziale o elettrotecnica, o civile, o all'architettura;

g) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-professionale presso le Forze armate o gli enti dello Stato o l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

h) brevetti di pilotaggio di aerei militari o civili;

i) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

l) copia dello stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

m) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie sarà formata sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto una o due prove facoltative di lingue estere, riportando un punto di merito non inferiore a 12/20:

per la lingua inglese: il punto di merito;

per le lingue francese e tedesca: il punto di merito, moltiplicato per il coefficiente 0,8;

per la lingua spagnola: il punto di merito, moltiplicato per il coefficiente 0,5;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

30 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del GArat provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

12 punti per la laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale, dimezzando tale punteggio qualora risulti attestato il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detto corso;

10 punti per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche ovvero per il diploma della Scuola superiore delle poste e telecomunicazioni ovvero per il possesso della libera docenza in materie attinenti all'ingegneria elettronica aeronautica o spaziale, o elettronica, o civile, o all'architettura;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quelle suddette e quella che ha dato diritto all'ammissione;

4 punti per il brevetto di pilota militare ovvero per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazioni di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del G.A.r.i. (in carta semplice).

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità nei limiti dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 del voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1978
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 328

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORRENTI AL GRADO DI TENENTE DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

ESAMI OBBLIGATORI

Specialità « Costruzioni aeromeccaniche »

Meccanica razionale:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi; statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni Cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine:

cinematica dei meccanismi;
problema dinamico delle macchine;
trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili;
volani;
regolatori;
molle.

Macchine termiche ed idrauliche:

teoria generale delle macchine a fluido;
teoria e calcolo delle macchine idrauliche, motrici ed operatrici;
compressori;
motori a vapore;
motori alternativi a combustione interna;
turbine a gas;
turboreattori; statoreattori; endoreattori.

Specialità « Infrastrutture aeronautiche »

Meccanica razionale: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;
statica dei sistemi rigidi;
dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.

Meccanica applicata alle costruzioni: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni;
travi semplici e composte percorse da carichi mobili;
sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche;
costruzioni civili.

Programmi universitari relativi alle seguenti materie:

Architettura tecnica: struttura ed impianti tecnologici relativi;
costruzioni in acciaio e c.a.;
costruzioni stradali;
costruzioni idrauliche.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere

(prova scritta)

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . . . (codice postale) . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 22 giugno 1978.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con votazione di . . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, . . .

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso a settanta posti di segretario comunale in esperimento

Si comunica che le prove scritte del concorso a settanta posti di segretario comunale in esperimento, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1978, invece che nei giorni 10 e 11 luglio 1978 presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno, Roma, avranno luogo sempre in Roma nei giorni 12 e 13 luglio 1978, ore 8, presso il palazzo dei congressi (E.U.R.) lato piazzale delle Arti.

(5048)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, per la regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di gennaio 1978 è pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1978, n. 00/49976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 180, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, per la regione Marche, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, n. 00/132868, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(4116)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventuno posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi », « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio, per la regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di gennaio 1978 è pubblicato il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, n. 00/49561, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1978, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 110, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventuno posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi », « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio, per la regione Puglia, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, numero 00/132865, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(4114)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi », « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio, per la regione Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di gennaio 1978 è pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, n. 00/30507, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 332, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi », « manifatture tabacchi » e « sali e chinimo » delle carriere dell'esercizio, per la regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, numero 00/132869, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(4115)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 10 maggio 1972, 23 settembre 1972 e 21 maggio 1973, concernenti l'elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, concernente l'elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di dermosifilopatia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Crudeli Ferdinando, nato a Peccioli il 14 novembre 1935.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bassi Roberto, nato a Venezia il 16 settembre 1931;
Battarra Pietro, nato a Napoli il 24 febbraio 1929;
Carleo Carmine, nato a Cava dei Tirreni il 18 luglio 1924;
Cutrone Paolo, nato a Venezia il 25 ottobre 1925;
Pagnes Paolo, nato a Venezia il 16 settembre 1934.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4642)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciassette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34, parte seconda, del 1° dicembre 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto 15 maggio 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciassette posti di sostituto, bandito con ordinanza 21 marzo 1975, n. 15582/PN.

(4738)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34, parte seconda, del 1° dicembre 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno 13 aprile 1976, n. 16, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentasei posti di sostituto, bandito con ordinanza 17 marzo 1975, n. 6.

(4739)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3282 del 28 novembre 1972, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Regalbuto, Villarosa, Nissoria, Valguarnera e Piazza Armerina;

Visto il successivo decreto n. 4625 del 10 gennaio 1973, con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 868 del 28 febbraio 1974, e successive modifiche, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il successivo decreto n. 1129 del 20 marzo 1974, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione giudicatrice;

Constatata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Enna di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 3282 del 28 novembre 1977:

1. Picone Giuseppe punti 178,449 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Enna ed a quello dei comuni interessati

Il medico provinciale: ROTTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 1331, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Regalbuto, Villarosa, Nissoria, Valguarnera e Piazza Armerina in provincia di Enna;

Ritenuto di procedere alla nomina del vincitore del concorso stesso;

Visto l'ordine di preferenza espresso dallo stesso nella istanza di partecipazione al concorso, ai fini dell'assegnazione della sede;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Giuseppe Picone è nominato ufficiale sanitario del comune di Valguarnera.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alle dimissioni.

Il nominato sanitario dovrà assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione allo stesso del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempia a tale onere entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Enna ed a quello dei comuni interessati.

Il sindaco del comune di Valguarnera, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il medico provinciale: ROTTINO

(4644)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia con unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia con unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalle legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

(2195/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scale alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2196/S)

OSPEDALE «M. CHIELLO» DI PIAZZA ARMERINA

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(2194/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(2198/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(2199/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2192/S)

OSPEDALE « P. F. CALVI » DI NOALE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(2193/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1978, n. **18.**
Contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della regione Basilicata in attuazione delle disposizioni contenute nello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento recate dalla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà indicata come « Legge 335 ».

Art. 2.
Informatica

La Regione, nell'utilizzazione del proprio sistema informativo, può avvalersi di registrazioni effettuate tramite tecniche di elaborazione elettronica agli effetti della predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge.

Art. 3.
Cooperazione Stato-Regioni

In armonia al disposto dell'art. 34 della legge 335 la regione Basilicata promuove ogni possibile intesa con gli organi dello Stato e delle altre regioni allo scopo di fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e di concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA

Capo I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 4.
Programma di sviluppo regionale

In attuazione dell'art. 6 dello statuto regionale la Regione adotta, con riferimento agli atti della programmazione nazionale, un programma di sviluppo regionale nel quale sono indicati, tra l'altro, gli obiettivi generali da conseguire, i settori prioritari di intervento, i tempi di attuazione degli interventi con riferimento alla disponibilità delle risorse.

Il programma di sviluppo regionale tiene conto delle risorse e degli interventi comunque affluibili e attuabili sul territorio regionale al fine di coordinare l'azione diretta della Regione con quella degli altri operatori pubblici e privati.

Il programma di sviluppo regionale è redatto in riferimento ad un arco di tempo non superiore ad un quinquennio ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Gli aggiornamenti del programma di sviluppo regionale avvengono con le modalità indicate al comma precedente.

Art. 5.
Piani, programma e progetti di sviluppo

Nell'ambito di ciascun settore di intervento, in armonia agli obiettivi generali del programma di sviluppo regionale e in attuazione dello stesso, la Regione adotta piani, programmi e progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della classificazione del bilancio pluriennale ed annuale, per un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa.

La Regione, in particolare, adotta progetti speciali diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi in più piani o programmi.

I progetti riguardano spese relative ad interventi attuabili dalla Regione, da enti da essa dipendenti o da enti locali su delega o in collaborazione con la Regione, volti al conseguimento di specifici obiettivi, individuati nell'ambito della programmazione regionale.

Per ciascun progetto debbono essere indicati:

1) l'obiettivo e gli eventuali sotto-obiettivi con la specificazione di tutti gli elementi fisici che individuano l'obiettivo o i sotto-obiettivi, tali da rendere possibile la verifica del loro grado di realizzazione;

2) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto;

3) l'onere a carico del bilancio della Regione e quello a carico dei bilanci di altri enti e l'indicazione di eventuali ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;

4) le strutture operative ed organizzative regionali od extra-regionali responsabili della attuazione del progetto;

5) i controlli per la rilevazione di eventuali scostamenti tra programma e realizzazione.

I progetti sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Le spese per le quali non è stata autorizzata la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o di intervento o per gruppi omogenei di materie di intervento, in relazione alle competenze della Regione e alla legislazione in vigore.

Art. 6.
Ulteriori programmi di sviluppo

La Regione, sempre in attuazione del programma di sviluppo regionale, si avvale degli strumenti di programmazione indicati nei precedenti articoli 4 e 5 oltre che per il migliore adempimento delle proprie funzioni normali, per realizzare ulteriori programmi di sviluppo richiesti dalla realtà economico-sociale della Regione, alle cui spese concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato con destinazione specifica.

Art. 7.
Strutture operative della programmazione

Per gli effetti del presente capo, i competenti organi regionali si avvalgono delle strutture operative previste dalla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e dell'eventuale collaborazione degli organismi tecnici ed economici operanti nella Regione.

Capo II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 8.
Contenuto e durata

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma di sviluppo regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza ed assume come termine di riferimento quello del programma di sviluppo regionale e comunque un termine non superiore ad un quinquennio.

Art. 9.
Adozione e presentazione

Il bilancio pluriennale è presentato ogni anno dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale nei termini di presentazione e approvazione del bilancio annuale indicati nel successivo art. 30 e nell'art. 51 dello statuto regionale.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 10.
Efficacia

Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Il bilancio pluriennale dovrà indicare altresì i fondi accantonati per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali da adottarsi o per interventi non ancora definiti in modo specifico.

Art. 11.
Scorrevolezza

Il periodo complessivo e la durata delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale scorrono di anno in anno nel rispetto della disciplina del precedente art. 8 e comunque in modo da assicurare un costante coordinamento con le scadenze del programma di sviluppo regionale.

Art. 12.
Determinazione delle entrate

La regione Basilicata avvalendosi delle proprie strutture organizzative, della collaborazione di organismi tecnici ed economici in essa operanti e in attuazione della norma di cui al precedente art. 3, effettua studi e ricerche, sulla base della legislazione statale e regionale vigente o programmata, allo scopo di conferire un soddisfacente carattere di razionalità ai dati da iscrivere nell'entrata del bilancio pluriennale.

In particolare le entrate relative a tributi propri, al gettito di tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione, le entrate derivanti dal riporto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 sono desunte dall'andamento dei relativi gettiti nel periodo pregresso e in previsione dello sviluppo futuro degli stessi gettiti sulla base anche di previsioni eventualmente formulate in sede di programmazione nazionale oltreché dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le entrate derivanti dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 sono determinate, per ciascun anno, in misura non inferiore all'importo dell'ultima assegnazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, e quelle derivanti dall'art. 12 della stessa legge, sono determinate sulla base del disposto dell'art. 2 della legge n. 356/1976 e delle norme e dei criteri stabiliti dai competenti organi statali.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di stipulare nel periodo considerato per l'attuazione dei programmi di spesa della Regione.

Art. 13.
Determinazione delle spese

Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale sono determinate in armonia alla disciplina del successivo capo, tenendo conto della legislazione in vigore e dei previsti nuovi interventi legislativi relativi ai piani e progetti elaborati in rispondenza al programma di sviluppo regionale.

E' fatto salvo, comunque, agli effetti della determinazione del bilancio pluriennale della quota di spesa relativa all'anno iniziale, quanto discende dalle previsioni della competenza del bilancio annuale.

Salvi gli effetti delle leggi di bilancio per gli esercizi successivi che dispongono in ordine agli stanziamenti delle rispettive competenze, le previsioni di spesa determinate ai sensi del comma precedente costituiscono la indicazione dell'entità annuale delle spese, per la durata del bilancio pluriennale, ai sensi e nei limiti dell'ammontare complessivo della spesa di cui ai successivi articoli 15 e 16.

In ogni caso nel bilancio pluriennale è assicurata la copertura finanziaria dei limiti di impegno discendenti dalle leggi di spesa in annualità.

Art. 14.

Il bilancio pluriennale è composto:

a) da uno stato di previsione delle entrate;

b) da uno stato di previsione delle spese;

c) da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate del bilancio pluriennale sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo II. — Entrate derivanti da contributi ed assegnazione dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Titolo III. — Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali e da proventi vari.

Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Titolo V. — Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

Nell'ambito di ciascun titolo esse sono altresì ripartite in categorie secondo lo schema del bilancio annuale.

Le entrate a destinazione vincolata derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato in base a leggi di contenuto particolare già in vigore o a previsti nuovi interventi legislativi, sono indicate analiticamente.

Le spese del bilancio pluriennale sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Spese per gli organi istituzionali e oneri generali.

Titolo II. — Spese per interventi socio-economici.

Titolo III. — Spese per rimborso di mutui e prestiti.

Nell'ambito di ciascun titolo esse sono ripartite in settori secondo lo schema del bilancio annuale.

Nell'ambito dei settori relativi agli interventi socio-economici le spese sono ripartite con riferimento ai progetti e alle aree di attività o per gruppo omogeneo di materie di intervento, tenendo distinte le spese per funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle per funzioni delegate dallo Stato.

Il bilancio pluriennale tiene conto, per il primo esercizio di validità dello stesso, coincidente con quello di riferimento del bilancio annuale, dell'eventuale saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente quello al quale viene applicato.

Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa, con riferimento alla durata delle previsioni, sono indicate le somme per quote relative, rispettivamente, all'anno finanziario iniziale, a quello successivo, al rimanente periodo di durata delle previsioni stesse, nonché al totale del periodo del bilancio pluriennale. Nel caso di previsti nuovi interventi legislativi, per i quali non è dato determinare le quote distintamente per esercizio finanziario, le relative previsioni di entrata e di spesa sono indicate globalmente per l'intera durata del periodo pluriennale.

Nel quadro generale riassuntivo, di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo, le entrate e le spese sono riepilogate per titoli con la specificazione delle previsioni di spesa relative ai settori di intervento nel campo socio-economico.

Il bilancio pluriennale contiene infine un quadro dimostrativo degli interventi relativi ai provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione.

Capo III

LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art. 15.

Leggi di spesa a carattere continuativo-ricorrente

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa per gli effetti di cui all'art. 13 del precedente capo.

Nel caso di cui al precedente comma la Regione può dare corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalla legge, anche prima che siano determinati gli stanziamenti di bilancio, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 65.

Le leggi regionali di cui al presente articolo mantengono la funzione autorizzativa per la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali fino alla loro modificazione.

Art. 16.

Leggi di spesa a pluriennalità determinata

Le leggi regionali di spesa a pluriennalità determinata possono indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando a successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi in armonia alla disciplina dell'art. 13 del precedente capo.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, la quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità della erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

La indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato in consiglio costituisce elemento sufficiente per la variazione al bilancio in corso o per la integrazione del bilancio presentato in consiglio per gli effetti di cui al successivo art. 24.

Le leggi di spesa di cui al presente articolo mantengono la funzione autorizzativa per la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali fino all'esaurimento del periodo complessivo considerato.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi consentono, salvo espressi divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 65, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 17.

Leggi di spesa in annualità

Le leggi regionali di spesa possono autorizzare l'erogazione di contributi nell'ammortamento di mutui indicando il numero delle relative annualità. In tal caso le leggi fisseranno il limite massimo degli impegni che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi.

Fermo restando la durata delle annualità, le leggi regionali possono disporre lo slittamento della relativa decorrenza all'esercizio immediatamente successivo a quello di iscrizione dello stanziamento, per tutto o quota parte del limite di impegno autorizzato non impegnato a norma del successivo art. 65.

Art. 18.

Procedure di spesa

Le leggi regionali determinano, per la erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili degli adempimenti necessari per l'erogazione delle spese stesse, nonché i termini entro i quali tali adempimenti devono essere posti in essere, in modo tale che sia sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e, in particolare, risulti facilitata la determinazione delle quote di obbligazioni che vengono a scadenza nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate degli organi, uffici od enti di cui al comma precedente, entro i termini fissati.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o soggetti privati, le leggi stabiliscono i termini perentori entro i quali gli stessi devono provvedere agli adempimenti cui sono condizionate le concessioni stesse. Nel caso non vengano osservati tali termini e risulti accertata l'impossibilità di conseguire le finalità delle leggi stesse, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente a deliberarne la concessione che dispone nel contempo per il disimpegno della relativa somma a carico del bilancio regionale.

Art. 19.

Adeguamento della legislazione regionale vigente

La Regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi del presente capo.

TITOLO III

BILANCIO ANNUALE

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI E CONTENUTO

Art. 20.

Annualità del bilancio

Il periodo amministrativo di riferimento degli atti e fatti attinenti alla gestione del bilancio e del patrimonio regionale costituisce l'anno finanziario.

Gli atti di gestione delle entrate e delle spese regionali costituiscono l'esercizio finanziario.

L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio successivo.

Art. 21.

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti e degli organismi, in qualuque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.

Art. 22.

Competenza e cassa di esercizio

Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e degli atti di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza di esercizio.

Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e degli atti di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa di esercizio.

Art. 23.

Contenuto del bilancio

Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) dello stesso comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 24.

Stanziamenti di competenza e di cassa

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della Regione, si prevede daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo art. 65, tenendo conto dei termini procedurali di cui al precedente art. 18 nonché delle procedure e degli adempimenti posti in essere a norma del precedente art. 15.

In ogni caso devono essere assicurati gli stanziamenti di spesa per far fronte alle obbligazioni già assunte e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli stanziamenti discendenti dalle leggi regionali di spesa di cui al precedente art. 17 sono determinati, con i criteri di cui al primo comma del presente articolo, entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalle leggi pluriennali, tenendo conto delle quote già stanziate nei precedenti bilanci.

Gli stanziamenti discendenti dalle leggi regionali di spesa di cui al precedente art. 17 sono iscritti nell'ammontare dei limiti di impegno autorizzati dalle leggi stesse.

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevedono di dover effettuare nell'esercizio sia per impegni già assunti e sia per nuovi impegni che saranno autorizzati nell'esercizio stesso, tenendo conto dei termini procedurali di cui al precedente art. 18 e della complessiva disponibilità di cassa della Regione.

Art. 25.

Funzioni del bilancio e vincoli di destinazione delle spese

L'adozione del bilancio annuale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale. Il bilancio annuale costituisce sede per la specificazione della copertura finanziaria della spesa a carico dell'esercizio cui esso si riferisce. Le entrate regionali confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, nei limiti e secondo la disciplina dei successivi articoli 27, 28 e 29.

Art. 26.

Equilibrio del bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa

Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 51.

L'autorizzazione alla stipulazione di mutui può essere disposta anche in sede di legge di variazione del bilancio, nel caso che tale legge non preveda la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese con maggiori entrate e/o con minori spese.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di cui al successivo art. 36, secondo comma, lettera *b*), non può, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, di cui alla lettera *a*) del comma e articolo medesimo.

L'eventuale saldo finanziario passivo presunto dell'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al n. 2) del precedente art. 23, per gli effetti del comma precedente, è considerato spesa per le funzioni normali, per la sola parte non determinata da mutui autorizzati nell'esercizio precedente e di cui non si prevede la stipulazione entro la fine dell'esercizio stesso.

Art. 27.

Destinazione delle entrate regionali

Agli effetti della destinazione delle entrate regionali, la Regione distingue le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali, di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, dalle spese per ulteriori programmi di sviluppo e dalle spese necessarie all'adempimento delle funzioni delegate, di cui al secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali la Regione provvede con le entrate di cui:

1) ai titoli I, III e IV specificati nel successivo art. 33;

2) al titolo II dello stesso articolo che non siano destinate al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo e al finanziamento delle spese per funzioni delegate;

3) all'eventuale saldo finanziario attivo secondo la disciplina del successivo art. 29.

Al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo la Regione provvede con le entrate di cui:

1) ai titoli I, III e IV, specificati nel successivo art. 33, per le somme eccedenti il relativo impiego ai sensi del precedente comma;

2) alle assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e alle assegnazioni dello Stato effettuate in base a leggi di contenuto particolare con destinazione vincolata al finanziamento di spese di sviluppo;

3) all'eventuale saldo finanziario attivo secondo la disciplina del successivo art. 29;

4) al provento di mutui e obbligazioni.

Al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni delegate si provvede con le assegnazioni statali specifiche salvo quanto disposto dal successivo art. 28 e salvo eventuali diverse disposizioni che saranno contenute nei provvedimenti di attuazione della legge n. 382/1975 integrata dalla legge n. 894/1976.

Salvo diversa destinazione della legge, le entrate di cui all'art. 12 della legge n. 281/1970 sono destinate al finanziamento dei progetti speciali indicati al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 28.

Finanziamenti regionali aggiuntivi

La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme eccedenti le assegnazioni statali disposte in base a leggi di contenuto particolare o per lo svolgimento di funzioni delegate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative materie.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Art. 29.

Destinazione del saldo finanziario attivo

L'eventuale saldo finanziario attivo, di cui al terzo comma del precedente art. 23, è destinato al finanziamento delle spese della competenza del solo esercizio al quale esso è applicato.

Al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normative e/o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo è destinata la quota di saldo attivo derivante rispettivamente dalle entrate di cui al secondo comma e/o dalle entrate di cui al terzo comma del precedente art. 27.

In ogni caso, la quota di saldo attivo, derivante dalla mancata assunzione di impegni per spese di investimento relative ad ulteriori programmi di sviluppo rispetto all'ammontare di mutui contratti, è destinata al finanziamento di spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo.

Art. 30.

Legge di bilancio

Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione programmatica, è presentato entro il 31 ottobre ed è approvato dal consiglio regionale con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento del bilancio stesso, in armonia al disposto del terzo comma dell'art. 51 dello Statuto regionale.

Art. 31.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provissorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi, sulla base del progetto di bilancio presentato dalla giunta.

Con l'entrata in vigore della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio i competenti organi regionali sono autorizzati a gestire gli stanziamenti di spesa relativi a ciascun capitolo del bilancio, secondo la disciplina del successivo titolo IV, senza limiti di somma.

La legge di attuazione all'esercizio provvisorio può, peraltro, stabilire limitazioni alla gestione delle spese, sia in ordine alla entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio, purchè non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 32.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la legge di approvazione del bilancio e la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, i competenti organi regionali sono autorizzati a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 31.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promessa la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, i competenti organi regionali sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio stesso, per le parti o i capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, senza limiti di somma ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 31.

Capo II

STRUTTURA

Art. 33.

Struttura del bilancio e classificazione delle entrate

Il bilancio annuale si compone:

1) dello stato di previsione dell'entrata;

2) dello stato di previsione delle spese;

3) del quadro generale riassuntivo.

Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione del bilancio.

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite in titoli secondo la specificazione indicata al secondo comma del precedente art. 14, con l'aggiunta del « Titolo VI - Contabilità speciale ».

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secondo lo schema seguente:

Titolo I:

Cat. 1ª. — Tributi propri della Regione;

Cat. 2ª. — Gettito di tributi erariali o quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970.

Titolo II:

Cat. 1ª. — Fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281/70.

Cat. 2ª. — Fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 281/70;

Cat. 3ª. — Fondi derivanti da altre assegnazioni dello Stato vincolate a scopi particolari;

Cat. 4ª. — Trasferimenti di fondi dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

Titolo III:

Cat. 1ª. — Proventi dei beni della Regione ed interessi attivi;

Cat. 2ª. — Proventi dei servizi regionali e utili di enti o aziende regionali;

Cat. 3ª. — Introiti diversi e recuperi vari;

Cat. 4ª. — Partite che si compensano nella spesa.

Titolo IV:

Cat. 1ª. — Alienazione di beni patrimoniali;
Cat. 2ª. — Trasferimenti di capitali, eredità e donazioni;
Cat. 3ª. — Rimborso crediti.

Titolo V:

Cat. 1ª. — Mutui e prestiti;
Cat. 2ª. — Obbligazioni;
Cat. 3ª. — Anticipazioni e altre operazioni di credito.

Titolo VI:

Cat. 1ª. — Partite di giro.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi:

a) numerazione progressiva, ma discontinua;

b) denominazione analitica;

c) ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;

d) ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio di riferimento del bilancio;

e) ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere nello stesso esercizio, senza destinazione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

Art. 34.

Classificazione delle spese

La Regione stabilisce il sistema di classificazione delle spese, secondo le indicazioni contenute nel presente articolo, tenendo sempre distinte, anche mediante opportune codifiche di elaborazione elettronica le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle per l'adempimento delle funzioni delegate dallo Stato.

Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in titoli secondo la specificazione indicata al quinto comma del precedente art. 14, con l'aggiunta « Titolo IV » - Contabilità speciali ».

Nell'ambito di ciascun Titolo le spese sono ripartite in settori, secondo l'assetto organizzativo dipartimentale di spesa della Regione, fondato su grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e collegate tra loro, che si specificano nel modo seguente:

Titolo I:

Settore I. — Organi istituzionali;
Settore II. — Amministrazione generale.

Titolo II:

Settore I. — Istruzione, formazione professionale e cultura;
Settore II. — Economia montana e difesa del suolo;
Settore III. — Agricoltura;
Settore IV. — Abitazione e promozione urbana;
Settore V. — Sanità, assistenza e sicurezza sociale;
Settore VI. — Trasporti;
Settore VII. — Attività produttive: artigianato; turismo e attività ricreative; commercio; industria;
Settore VIII. — Lavoro ed emigrazione;
Settore IX. — Opere pubbliche di interesse di enti locali e altre opere pubbliche non attribuibili a settori specifici;
Settore X. — Oneri non ripartibili.

Titolo III:

Settore I. — Rate di ammortamento dei mutui e prestiti;
Settore II. — Spese per rimborso di anticipazioni e altre operazioni di credito.

Titolo IV:

Settore I. — Partite di giro.

Nell'ambito di ciascun settore le spese sono ripartite in rubriche secondo progetti o aree di attività di intervento o gruppi di materie omogenee di intervento, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della Regione.

La specificazione dei progetti, soprattutto nel caso in cui questi interessano più settori, può ottenersi anche mediante l'ausilio di apposite codifiche di elaborazione elettronica.

Le spese per l'ammortamento dei mutui e prestiti, distinte in quota interessi e quota capitale, sono suddivise in modo da evidenziare il relativo onere attribuibile a ciascun settore di intervento.

Nell'ambito di ciascuna rubrica le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il bilancio contiene, per l'uscita, un riassunto delle rubriche per ogni settore, dei settori per ogni titolo ed un riepilogo finale per titoli.

In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 35.

Capitoli di spesa

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e la finalità della spesa.

La regione Basilicata uniforma i propri bilanci annuali ai criteri che indicherà la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura e per stabilire, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Per ciascun capitolo della spesa debbono essere indicati i seguenti elementi:

a) numerazione progressiva, ma discontinua;

b) denominazione analitica;

c) codice di riclassificazione per gli effetti dell'ultimo comma del precedente art. 34 e del secondo comma del presente articolo;

d) ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;

e) ammontare delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento del bilancio;

f) ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Art. 36.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 335, i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970, da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione, e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto,

e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal precedente art. 28;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 37.
Composizione del bilancio

Il bilancio della Regione si compone, oltre che delle tabelle di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente art. 33 e degli allegati prospetti di cui al secondo comma del precedente art. 36, dei seguenti altri allegati:

1) un quadro di riclassificazione delle spese, per titoli, sezione e rubriche, secondo la classificazione funzionale adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio;

2) un riepilogo generale per sezioni e per categorie economiche, prospettante unitariamente la classificazione funzionale ed economica;

3) un elenco delle spese obbligatorie, ai sensi del successivo art. 41;

4) un elenco dei provvedimenti regionali in corso da finanziarsi con i fondi globali di cui al successivo art. 44;

5) un elenco delle somme percette per conto di terzi e delle partite di giro;

6) un prospetto di mutui e prestiti autorizzati dalla legge di bilancio;

7) un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti.

Art. 38.
Enti ed aziende dipendenti dalla Regione

I bilanci degli enti, aziende ed organismi comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi dalla giunta regionale al consiglio, entro il primo termine indicato dal precedente art. 30, sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale, ai sensi del sesto comma dell'art. 51 dello statuto regionale e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti, aziende ed organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dal precedente art. 34 e con le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 23.

Le leggi regionali relative agli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione completano l'ordinamento contabile degli stessi, in aderenza ai principi della presente legge e ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 dello statuto regionale.

Art. 39.
Enti locali delegati

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono essere iscritte in appositi capitoli dei bilanci di questi ultimi in modo che ne risulti l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Le classificazioni delle entrate e delle spese di cui al comma precedente, in armonia a quanto contenuto nel secondo comma dell'art. 11 della legge 335, deve assicurare la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei relativi fondi da parte degli enti locali, in conformità alla disciplina della presente legge nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali medesimi.

Art. 40.
Società a partecipazione regionale

I bilanci delle società a partecipazione regionale di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 58 dello statuto regionale, sono trasmessi al consiglio regionale al fine di informazione e di coordinamento.

I bilanci di cui al comma precedente sono trasmessi dal consiglio alla giunta regionale.

L'ultimo bilancio, approvato da ciascuna società nella quale la Regione abbia partecipazioni finanziarie, è allegato al rendiconto generale della Regione.

Capo III

FONDI SPECIALI

Art. 41
Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto in apposito capitolo, in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva per spese obbligatorie.

La legge di bilancio determina le spese da considerarsi obbligatorie.

Esse risultano dall'elenco allegato al bilancio, ai sensi del punto 3), primo comma, del precedente art. 37.

Sono considerate comunque obbligatorie le spese relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, ai residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, a norma del successivo art. 80, terzo comma, e reclamati dai creditori ed ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

La giunta regionale provvede, con deliberazione da trasmettere alla commissione di controllo, a prelevare dal fondo di riserva per spese obbligatorie le somme necessarie per integrare gli stanziamenti dei capitoli, risultanti dall'elenco di cui al precedente secondo comma, rivelatisi insufficienti nel corso dell'esercizio.

Delle deliberazioni di cui al comma precedente è data comunicazione al consiglio regionale.

L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2 % delle spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione stanziate nel bilancio al quale detto fondo si riferisce.

Art. 42.
Fondo di riserva per spese impreviste

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto in apposito capitolo, in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva per spese impreviste.

La giunta regionale provvede, con deliberazione da trasmettere alla commissione di controllo, a prelevare dal fondo di riserva per spese impreviste le somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli per far fronte:

a) ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, che non riguardino capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie;

b) a nuove spese, imprescindibili e improrogabili, non prevedibili al momento della adozione della legge di bilancio;

c) a spese afferenti gli esercizi precedenti, relative al normale funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, per le quali non sono previsti in bilancio gli stanziamenti in conto residui o gli stessi sono insufficienti.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere trasmesse al Consiglio regionale per la convalida entro 30 giorni dalla loro adozione.

L'ammontare del fondo di riserva per spese impreviste è determinato in misura non superiore all'1 % delle spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione stanziate nel bilancio al quale detto fondo si riferisce.

Art. 43.
Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto in apposito capitolo, in soli termini di cassa, un fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa, per far fronte ai maggiori pagamenti, che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

I prelievi, dal fondo di riserva di cui al comma precedente, e le relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposte con delibere del consiglio regionale non soggette a controllo.

Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in misura inadeguata nell'apposita colonna del bilancio di previsione e,

pertanto, privi in tutto o in parte del corrispondente stanziamento di cassa, è autorizzato la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa, nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento, in sede di assestamento del bilancio di cui al successivo art. 46, dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi.

L'ammontare del fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa, e determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

Art. 44.
Fondi globali

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali, in termini di competenza e di cassa, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spese, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Possono essere previsti più fondi globali da tenere distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti o di spese in conto capitale.

I provvedimenti legislativi, da finanziare con i fondi globali di cui al comma precedente, sono elencati in allegato al bilancio a cui tali fondi si riferiscono, ai sensi del punto 4) del precedente art. 37.

Gli stessi provvedimenti legislativi autorizzano la giunta ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti medesimi.

Art. 45.
Utilizzo dei fondi dell'esercizio precedente

Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale essi sono iscritti costituiscono economie di spesa.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale i fondi globali sono iscritti e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, già inclusi nell'elenco di cui al punto 4) del precedente art. 37, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio di riferimento.

In tal caso resta ferma la assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente, delle spese di cui al comma precedente non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al secondo comma del precedente art. 26, nè le economie di spesa di cui al primo comma del presente articolo concorrono a determinare il presunto saldo finanziario di cui al terzo comma del precedente art. 23.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali dell'esercizio precedente, autorizzano la giunta ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 44 dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.

Non è ammessa l'utilizzazione, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta, la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

TITOLO IV

GESTIONE DEL BILANCIO ANNUALE

Capo I

ASSESTAMENTO E VARIAZIONI

Art. 46.
Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede allo aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo e della giacenza di cassa di cui al precedente art. 23.

Con la stessa legge di assestamento si provvede alle variazioni di bilancio, conseguenti agli aggiornamenti di cui al comma precedente, e ad ogni altra variazione di bilancio che si ritiene opportuno, fatti salvi i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 26.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata all'approvazione del rendiconto generale relativo allo esercizio precedente, purchè tale rendiconto risulti già presentato al consiglio regionale.

Art. 47.
Variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio sono disposte con leggi adottate dal consiglio regionale salvo quanto disposto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e dall'art. 44, ultimo comma, nonchè dal successivo comma del presente articolo.

La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare la giunta regionale ad apportare nel corso dello esercizio, mediante provvedimenti amministrativi da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio, le variazioni al bilancio medesimo occorrenti per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata in seguito ad assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui al secondo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 48.
Storno di fondi

Salvo quanto disposto dal precedente art. 47, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

E' vietato lo storno di fondi tra i residui e la competenza e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra capitoli di spesa per l'adempimento di funzioni delegate o di spese comunque finanziate con fondi statali a destinazione specifica, ed è vietato lo storno di fondi dagli stessi capitoli a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge regionale, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi che non siano di mera variazione di bilancio.

E' vietato lo storno da capitoli di spese di investimento a favore di capitoli di spese correnti, è vietato altresì lo storno di fondi da capitoli di spese finanziate con mutui e prestiti a favore di altri capitoli di spese.

Art. 49.
Somme percette per conto terzi e partite di giro

La legge di bilancio determina le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi, nonché le entrate e le spese costituenti partite di giro. Le stesse sono specificate nell'elenco allegato al bilancio di cui al punto 5) del precedente art. 37.

Art. 50.

Fondi statali assegnati alle regioni

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione e salvo il caso di trasferimenti specifici per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

Nei casi di assegnazioni specifiche di cui al comma precedente valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 28.

La Regione puo, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 65, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

In tal caso la relativa variazione di bilancio dispone per l'iscrizione in entrata a favore del bilancio in corso e per l'iscrizione nelle spese a carico del bilancio per l'esercizio successivo.

Nel caso di cui al comma precedente, la Regione, a partire dalla data di pubblicazione della delibera di variazione al bilancio, può assumere obbligazioni nei limiti delle somme assegnate, fermo restando che gli impegni contabili saranno assunti, a norma del successivo art. 65, a partire dall'esercizio successivo a quello delle assegnazioni, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

Allorché la Regione si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo agli stanziamenti di spesa dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratti di spese finanziate con assegnazioni statali avvenute nell'esercizio precedente.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio nel quale si sono avute le assegnazioni, delle spese di cui al comma precedente non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al secondo comma del precedente art. 26, nè le assegnazioni stesse concorrono a determinare il presunto saldo finanziario di cui al terzo comma del precedente art. 23.

Capo II

OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

Art. 51.

Mutui e prestiti

Agli effetti della copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio di cui al secondo comma dell'art. 26, la legge di bilancio o le leggi di variazione al medesimo autorizzano la contrazione di mutui o la emissione di prestiti nello stesso esercizio.

I mutui e prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici, in armonia al disposto del primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La legge che autorizza la contrazione dei mutui o la emissione di prestiti deve indicare l'entità massima del tasso, la durata dell'ammortamento, nonchè l'incidenza delle operazioni sull'esercizio di riferimento e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

Le rate di ammortamento per mutui e prestiti trovano copertura nel bilancio pluriennale, approvato con la legge che ne autorizzá la contrazione, per il periodo di durata del bilancio medesimo, quelle successive, nei bilanci pluriennali adottati dalle leggi successive, fino ad esaurimento del periodo di ammortamento. La legge di autorizzazione dispone espressamente in tal senso.

La previsione di mutui e prestiti a carico di esercizi futuri, in sede di bilancio pluriennale, non comporta in nessun caso autorizzazione alla relativa contrazione.

In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e la emissione di prestiti se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitali e interessi, dei nuovi mutui e prestiti autorizzati sommato alle annualità dei mutui già contratti, superi il 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate di cui al titolo I del precedente art. 33, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Alla contrazione di mutui e prestiti provvede la giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della legge di autorizzazione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti cessa di avere vigore con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, vengono iscritte tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono come tali a determinare i risultati finali dell'esercizio medesimo.

Art. 52.

Obbligazioni

La Regione può emettere obbligazioni, con l'osservanza delle norme in materia fissate dallo Stato, per il finanziamento di interventi di particolare impegno economico che giustifichino il ricorso a mezzi straordinari di copertura finanziaria. La legge di bilancio o, comunque, la legge regionale che prevede l'emissione di obbligazioni specifica l'incidenza della operazione sugli esercizi futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri relativi.

Le operazioni necessarie all'emissione di obbligazioni sono deliberate dalla giunta regionale che ne determina le condizioni e le modalità con l'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 281/1970.

Art. 53.

Anticipazioni di cassa

La Regione può contrarre anticipazioni, le cui condizioni e modalità sono determinate con atto amministrativo della giunta regionale, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie spettanti allà Regione di cui al titolo I del precedente art. 33. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Nel caso di cui al comma precedente la delibera della giunta regionale provvede anche per le conseguenti variazioni al bilancio.

Art. 54.

Garanzie prestate dalla Regione

Le leggi regionali possono prevedere la prestazione di garanzie principali o sussidiarie da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione ad operazioni finanziarie contratte per il finanziamento di spese comunque rientranti nel programma di sviluppo regionale.

Nelle leggi regionali di cui al comma precedente si deve fare obbligo, agli uffici competenti, dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate. Le stesse leggi indicano i capitoli di bilancio, su cui eventualmente graveranno le spese e saranno recuperate le somme medesime, o dispongono per la istituzione di nuovi capitoli, e, comunque, provvedono per le conseguenti variazioni al bilancio.

Gli stanziamenti di spesa e di entrata relative a garanzie prestate dalla Regione si riportano annualmente in bilancio per tutta la durata della validità delle leggi regionali. Le somme non impegnate, a norma del successivo art. 65, costituiscono economie di spese e comportano corrispondenti minori entrate.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Paragrafo 1° - *Disposizioni generali*

Art. 55.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto il consiglio regionale ha piena autonomia contabile, nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 853/1973 e sulla base del proprio regolamento.

L'eventuale avanzo di amministrazione risultante in chiusura di esercizio è applicato al bilancio consiliare per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio della Regione in occasione dell'approvazione dell'assestamento di cui al precedente art. 46.

Art. 56.

Competenza del consiglio e della giunta

Salvo le competenze del consiglio regionale ai sensi dello statuto e delle leggi regionali, alla gestione del bilancio provvede la giunta, collegialmente, e a mezzo del componente la stessa incaricato al riguardo.

Gli atti specifici di gestione del bilancio sono posti in essere secondo la disciplina del presente capo.

Sono di spettanza del presidente della giunta gli interventi sulla gestione medesima connessi con la direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 33, punto 3) dello statuto regionale.

La giunta regionale rimette al consiglio, entro febbraio e luglio di ogni anno, rispettivamente una relazione sulla situazione economica generale della Regione e una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e progetti della Regione in riferimento agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

Art. 57.

Strutture operative

La giunta regionale si avvale, per la gestione del bilancio, del dipartimento finanze, bilancio e patrimonio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 16 del 1974, salve le attribuzioni degli altri uffici e dipartimenti.

Agli effetti del comma precedente il componente la giunta incaricato dirige l'attività del dipartimento indicato, ai sensi dell'art. 32 dello statuto regionale, avvalendosi della collaborazione tecnica del coordinatore al dipartimento medesimo.

In particolare gli uffici bilancio e ragioneria provvedono, in stretta collaborazione:

1) alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di intesa col dipartimento programmazione e col comitato tecnico per la programmazione;

2) alla preparazione del bilancio annuale e dei relativi provvedimenti di variazione;

3) alla registrazione degli atti contabili di gestione del bilancio, previo relativo riscontro di legittimità, nonchè all'emissione dei conseguenti titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

4) alla preparazione del rendiconto generale della Regione;

5) al controllo di gestione della spesa regionale e, di intesa con le unità operative competenti, alla verifica dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione di piani, programmi o progetti regionali;

6) al riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, dell'economo generale e degli economi - Cassieri della Regione;

7) alla formulazione di pareri e osservazioni riguardanti l'esame dei bilanci e dei rendiconti dagli enti dipendenti della Regione:

8) alla formulazione di pareri circa la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa di iniziativa della giunta e, se richiesti dalla presidenza del consiglio regionale, di iniziativa consiliare;

9) alla preparazione degli atti inerenti all'effettuazione di operazioni finanziarie straordinarie secondo la disciplina del capo II del presente titolo;

10) alla sovrintendenza sul servizio di tesoreria;

11) ad ogni altra incombenza in materia contabile e finanziaria ad essi attribuita con leggi speciali.

Paragrafo 2° - *Gestione delle entrate*

Art. 58.

Acquisizione delle entrate

L'ufficio finanze e tributi e l'ufficio ragioneria, nonchè i funzionari dello Stato, della Regione o di altri enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome competenze, che l'accertamento, la riscossione il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Gli uffici e i funzionari di cui al comma precedente svolgono ogni utile intesa con gli uffici e gli enti esterni alla Regione, incaricati dell'accertamento e della riscossione delle entrate regionali ai sensi di legge, agli effetti della tempestiva e puntuale disponibilità dei relativi dati da parte della Regione.

L'acquisizione delle entrate avviene secondo il procedimento di accertamento, riscossione e versamento previsto dalla legge, statale o regionale, che costituisce la fonte dell'entrata, o secondo le modalità previste da contratto od altro titolo.

L'accertamento, la riscossione e il versamento di somme, comunque dovute legittimamente alla Regione, non previste in bilancio, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

Art. 59.

Stadi dell'entrata

Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi, che possono anche essere simultanei:

a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Art. 60.

Accertamento delle entrate

Le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la indennità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

Per le entrate provenienti da tributi propri e da quote di tributi erariali non confluenti nel fondo ex art. 8 della legge n. 281/1970, ove l'accertamento costituisce una fase autonoma rispetto alla riscossione e al versamento dello stesso, le somme si considerano accertate sulla base dell'atto di accertamento compiuto dalla Regione o della comunicazione dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge.

Ove, per natura del tributo, l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero dell'avvenuto accertamento non sia stata data comunicazione alla Regione ai sensi del comma precedente, le somme si considerano accertate quando la Regione abbia compiuto l'atto di riscossione del tributo, o abbia comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, da parte di questo o del tesoriere regionale.

Per le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti, comunicati alla Regione. In mancanza di tali comunicazioni le stesse entrate sono accertate al momento della comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle relative somme, da parte dell'organo statale o del tesoriere regionale.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto sulla base delle relative deliberazioni, contratti o altri titoli che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

Le entrate costituenti partite di giro o poste compensative della spesa si accertano sulla base degli impegni o dei pagamenti delle corrispondenti spese.

Per ogni altra entrata spettante legittimamente alla Regione, senza che questa ne abbia avuto comunicazione, l'accertamento è contestuale alla riscossione delle relative somme.

Art. 61.

Riscossione e versamento delle entrate

Le somme accertate ai sensi del precedente articolo, si considerano riscosse quando la Regione ha provveduto all'atto di riscossione o quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il relativo versamento presso il tesoriere regionale od altro ufficio od ente competente per legge e la Regione ne abbia avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d'incasso a firma dell'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio o, per sua delega, del coordinatore dello stesso dipartimento e del responsabile dell'ufficio ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, in armonia alle disposizioni contenute nel capitolato speciale per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria.

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa presso il tesoriere regionale.

Per gli accreditamenti effettuati sui conti correnti intestati alla regione Basilicata presso la tesoreria centrale dello Stato, in attesa che le relative somme siano versate presso il tesoriere regionale, le imputazioni a favore degli specifici capitoli di entrata, corrispondenti all'oggetto del credito, si effettuano mediante sistemazione contabile con apposito capitolo di spesa iscritto fra le partite di giro.

Il tesoriere regionale provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale di affidamento e gestione del servizio di tesoreria.

L'introito è effettuato anche quando le somme non siano previste in bilancio, salvo l'obbligo di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Il tesoriere regionale è tenuto all'introito anche in pendenza del relativo ordinativo.

Art. 62.

Scritture delle entrate

E' tenuta separata registrazione, per ogni capitolo di bilancio, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per questi ultimi, di quelli emessi in conto competenza e di quelli emessi in conto residui.

Alla tenuta delle scritture provvede, sotto la vigilanza del coordinatore al dipartimento finanze, bilancio e patrimonio, il responsabile dell'ufficio ragioneria o i dipendenti, in dotazione dell'ufficio medesimo, incaricati ai sensi di legge.

Le scritture indicate fanno fede ad ogni effetto della presente legge e i dipendenti indicati al comma precedente rispondono della tenuta delle stesse.

Art. 63.

Rinuncia alle entrate di modesta entità

La legge di bilancio può autorizzare la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate, quando il costo delle operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento delle entrate medesime risulti eccessivo rispetto all'ammontare delle stesse. In ogni caso non può disporsi la rinuncia ai diritti di credito per somme eccedenti le L. 500 per ogni singola entrata.

Paragrafo 3° - *Gestione delle spese*

Art. 64.

Stadi della spesa

Sono spese della Regione quelle a cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti, sentenze, contratti od altro titolo e quelle comunque attinenti il funzionamento degli uffici e dei servizi dipendenti dall'amministrazione regionale.

Tutte le spese passano attraverso i seguenti stadi, che possono anche essere simultanei:

a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.

Art. 65.

Impegni di spesa

Salve le attribuzioni del consiglio regionale ad assumere impegni di spesa ai sensi dello statuto regionale, spetta alla giunta assumere impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Gli atti del consiglio regionale con i quali si assumono impegni di spesa ai sensi del comma precedente, devono essere comunicati alla giunta che, tramite il dipartimento finanze, bilancio e patrimonio, provvede al relativo riscontro contabile e alle relative registrazioni. Ugualmente devono essere comunicate alla giunta regionale le decisioni della commissione di controllo sugli atti medesimi.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni relative a spese a pluriennalità determinata, per le quali la Regione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 16, ultimo comma, della presente legge, le relative deliberazioni devono indicare tra l'altro, l'ammontare globale della spesa, per la quale la Regione si è impegnata giuridicamente, e la quota della spesa medesima che viene a scadenza entro il termine dell'esercizio nel quale è assunto l'impegno contabile, l'ufficio di ragioneria tiene conto, in separate scritture, dell'ammontare globale delle obbligazioni assunte.

Per le spese da erogarsi in annualità, ai sensi del precedente art. 17, gli impegni sono assunti, secondo la disciplina del presente articolo, sulla base della effettiva decorrenza del relativo ammortamento dallo stesso esercizio nel quale vengono assunti gli impegni medesimi o sulla base dei pagamenti che, comunque, devono effettuarsi entro lo stesso esercizio.

Per le spese di cui al comma precedente, le deliberazioni con le quali la Regione si obbliga all'erogazione del contributo in annualità, richieste dall'istituto mutuante per l'istruzione delle pratiche di mutuo da parte degli enti beneficiari del contributo medesimo, vengono registrate in separate scritture, salvo l'obbligo di successiva deliberazione, ai sensi del precedente comma, per la registrazione dell'effettivo impegno contabile.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Gli atti amministrativi che dispongono il pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, autorizzano l'ufficio di ragioneria ad effettuare il disimpegno, a favore del relativo stanziamento di competenza, per l'eventuale differenza residuale fra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale del pagamento effettuato sul medesimo.

Gli atti amministrativi che dispongono il pagamento a saldo su un impegno conservato fra i residui passivi, autorizzano l'ufficio di ragioneria ad accertare l'eventuale economia sullo stesso impegno.

Art. 66.

Adempimenti delle unità operative

I dipartimenti, uffici o servizi regionali, di cui alla legge regionale n. 16/74, competenti a porre in essere gli atti di attuazione delle leggi, contratti od altri titoli, dai quali nasce per l'amministrazione l'obbligo di assumere gli impegni di spesa, trasmettono all'ufficio di segreteria della giunta le proposte di impegno, complete delle indicazioni dei capitoli di imputazione della spesa medesima.

L'ufficio di segreteria della giunta, prima di sottoporre le proposte di impegno all'esame della giunta medesima, inoltra le stesse all'ufficio di ragioneria per il riscontro della legalità della spesa in merito a:

a) l'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa;
b) la disponibilità dello stanziamento di competenza di tali capitoli;
c) la registrazione dell'impegno.

Gli atti di impegno formalmente approvati dalla giunta regionale sono trasmessi all'ufficio di ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo, fatte salve le decisioni della commissione di controllo sugli atti medesimi.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato allo stesso ufficio di ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 67.

Liquidazione della spesa

La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il

diritto del creditore, della cui esatta rispondenza ne sono responsabili i dipartimenti, uffici e servizi regionali che hanno proposto l'impegno relativo.

Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, alla liquidazione delle spese provvede la giunta regionale. All'ufficio di ragioneria incombe l'obbligo del riscontro della legalità della spesa, sulla base della documentazione di cui al comma precedente in merito a:

a) l'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa;

b) la disponibilità dello stanziamento di competenza e di cassa di tali capitoli.

Le delibere di liquidazione sono adottate dalla giunta regionale e non sono soggette a controllo nel caso che trattasi di meri atti di esecuzione di precedenti delibere di impegno regolarmente rese esecutive dalla commissione di controllo.

Nel caso di spese fisse o di spese di amminitrazione generale previste a calcolo, allorché le liquidazioni sono contenute entro i limiti qualitativi o quantitativi di un contratto regolarmente stipulato o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei creditori ovvero entro i limiti delle perizie approvate dalla giunta per lavori da eseguire in economia, la liquidazione medesima puo essere disposta con atto del presidente della giunta o di un assessore delegato dallo stesso.

Qualora, in sede di liquidazione della spesa, risulti l'insufficienza dello stanziamento di cassa del relativo capitolo di bilancio, la liquidazione medesima è disposta con riserva di impinguare tale stanziamento secondo la disciplina di cui al precedente art. 43.

Qualora, in sede di liquidazione finale della spesa, il relativo impegno risulti insufficiente a contenere la spesa medesima, alla liquidazione residua si può provvedere solo previa adozione di nuova deliberazione di impegno, ai sensi del precedente art. 65.

Art. 68.

Pagamento delle spese

Il presidente della giunta regionale e i singoli componenti la giunta stessa, per le materie di competenza, possono richiedere all'ufficio di ragioneria l'emissione del titolo di pagamento.

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli o elenchi di spesa fissa.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono sottoscritti dal presidente della giunta o dal componente la giunta dallo stesso delegato o dal componente la giunta incaricato del dipartimento finanze, bilancio e patrimonio e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria ovvero da altro funzionario dello stesso ufficio espressamente incaricato.

Salvo che, per la natura del procedimento da cui sorge per l'amministrazione l'obbligo a pagare la spesa, l'impegno debba essere assunto a norma dell'art. 65, le somme relative a spese fisse si considerano impegnate e liquidate con la stessa emissione del ruolo o elenco.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma del presente articolo, l'ufficio di ragioneria verifica la legalità della spesa, la disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa e la rispondenza dell'impegno di spesa con il relativo pagamento e si accerta che la spesa medesima sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei riscontri di cui al precedente comma nei modi e nelle forme previste dal capitolato speciale di cui alla legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria della regione Basilicata.

Ogni titolo di spesa potrà riferirsi ad un solo capitolo di bilancio.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni ai sensi dell'art. 65, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Non si può emettere il mandato di pagamento relativo ad una delibera od atto dichiarato immediatamente eseguibile se da tale delibera ed atto non risulti la trasmissione alla commissione di controllo entro tre giorni dalla data della sua adozione ovvero, nel caso che la trasmissione sia avvenuta oltre il suddetto termine, se la stessa delibera od atto non sia divenuta esecutiva nei modi e nei termini di legge.

Art. 69.

Scritture delle spese

E' tenuta separata registrazione, per ogni capitolo di bilancio, degli impegni e degli ordinativi di pagamento e, per questi ultimi, di quelli emessi in conto competenza e di quelli emessi in conto residui.

Alle registrazioni di cui al comma precedente si applica la disciplina dell'art. 62, secondo e terzo comma.

Art. 70.

Irregolarità negli atti di spesa

Qualora l'ufficio di ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi dei precedenti articoli 66, 67 e 68, provvede, ove possibile, di ufficio alla rimozione delle irregolarità od alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dipartimento, ufficio o servizio proponente. In ogni altro caso indica ai citati uffici proponenti le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria medesimo qualora non ritenga, in esito ai riscontri effettuati, di registrare un impegno di spesa o di dar corso ad una richiesta di pagamento, salvi i rimedi di cui al comma precedente, ne riferisce motivatamente al presidente della Regione, dandone comunicazione al componente la giunta interessato per materia.

Se il presidente della giunta intende dar corso al provvedimento ne darà ordine scritto al responsabile dell'ufficio di ragioneria, il quale è tenuto ad eseguire l'ordine tranne i casi in cui:

a) l'impegno o il pagamento della spesa eccedano gli stanziamenti di competenza o di cassa del relativo capitolo di bilancio:

b) la spesa è imputata ad un capitolo di bilancio diverso da quello di pertinenza;

c) la spesa è imputata ai residui anzichè alla competenza o viceversa.

Art. 71.

Estinzione dei titoli di spesa

Il pagamento di qualsiasi spesa, salvo quelli da effettuarsi tramite il servizio di economato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 68.

Lo stesso tesoriere provvede alla restituzione dei titoli di spesa estinti in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, salvo il caso di aperture di credito in favore di funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori diretti in virtù di leggi o regolamenti.

I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

a) versamento in contanti, a firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul mandato o ruolo o elenco di pagamento;

b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore o dei creditori;

c) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo di raccomandata;

d) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa, per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti e per i casi di cui al successivo quinto comma del presente articolo;

e) accreditamento in conto corrente bancario, se espressamente richiesto dal creditore o dai creditori interessati;

f) assegno postale localizzato.

Nelle forme di pagamento di cui alle lettere *c*) ed *e*), costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo di spesa dal tesoriere regionale.

Nel caso di restituzione alla Regione degli assegni di cui alle lettere *c*) ed *f*), perchè il beneficiario o i beneficiari risultano sconosciuti, deceduti o, comunque, irreperibili, in attesa di conoscere i dati e le modalità esatte per effettuare il pagamento

o in attesa che gli eredi producano i documenti richiesti dalla legge per acquisire il diritto alla riscossione, gli stessi assegni sono commutati in reversale di incasso a favore della Regione da emettersi su apposito capitolo delle partite di giro e i fondi sono tenuti a disposizione del creditore o dei creditori che saranno accertati. Tale reversale d'incasso non è soggetta al limite temporale di cui al successivo art. 72.

I mandati inesistenti, in tutto i in parte, alla data del 31 gennaio successivo all'esercizio di riferimento sono annullati e riemessi, in conto residui, nell'esercizio successivo, sugli stessi o corrispondenti capitoli sui quali furono emessi originariamente.

Art. 72.

Limite temporale degli ordinamenti di incasso e di pagamento

A fronte delle entrate accertate e delle spese impegnate entro il 31 dicembre è ammessa la emissione dei relativi ordinativi di incasso e dei relativi ordinativi di pagamento fino alla data del 22 gennaio successivo.

Agli effetti della estinzione degli ordinativi di cui al comma precedente e, comunque, agli effetti della chiusura dei conti resta valido il termine indicato all'art. 20, ultimo comma.

Art. 73.

Servizio di tesoreria

La disciplina del servizio di tesoreria, per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 335 e della legge regionale n. 4/1972, è integrata dalle relative disposizioni contenute nella presente legge, salvi i conseguenti adattamenti che i competenti organi regionali riterranno di apportare al capitolato speciale attuativo della legge regionale citata.

Al tesoriere regionale viene trasmessa una copia del bilancio approvato dal consiglio regionale e copia di tutte le leggi regionali o atti amministrativi che comportino variazione allo stesso bilancio.

L'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio, tramite il coordinatore e l'ufficio di ragioneria della stesso dipartimento, provvede alla vigilanza sulla regolare gestione del servizio di tesoreria.

Il tesoriere regionale rende alla giunta regionale il proprio conto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento, mettendo in evidenza:

a) la giacenza di cassa o l'eventuale credito per deficit di cassa all'inizio dell'esercizio;

b) le riscossioni effettuate nell'esercizio in conto competenza e in conto residui;

c) i pagamenti effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui;

d) la giacenza di cassa o l'eventuale credito per deficit di cassa alla fine dell'esercizio.

La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti e a stimolare la collaborazione tra gli stessi uffici e il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti medesimi, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Capo IV

APERTURE DI CREDITO E SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 74.

Aperture di credito

Salvo quanto disporrà il relativo regolamento, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

E' in facoltà della giunta regionale di autorizzare, presso il tesoriere regionale aperture di credito in favore di funzionari delegati, sia in conto competenza che in conto residui, per il pagamento delle spese appresso indicate:

a) spese fisse ed indennità non prestabilite in somma certa, indennità di missione e di trasferimento;

b) spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere immediato;

c) spese per il fuzionamento degli uffici e dei servizi regionali;

d) spese da farsi in economia;

e) tutte le altre spese per le quali il pagamento, tramite i funzionari delegati, è previsto da leggi o regolamenti.

Il limite normale massimo di ogni singola apertura di credito, salvo i casi in cui esso sia previsto da leggi statali o regionali, sarà stabilito dal regolamento di cui al precedente primo comma. In ogni caso per le spese indicate alle lettere *a)* e *c)* tale limite massimo è determinato in lire 15 milioni per ciascun capitolo di spesa.

Per la gestione delle spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione la competenza della giunta regionale è senza limiti di importo.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, il consiglio regionale può autorizzare la giunta ad effettuare apertura di credito per altre spese, indicando eventualmente il limite massimo.

Alle aperture di credito si provvede con l'emissione da parte dell'ufficio di ragioneria, di ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato, con l'indicazione della sua qualità e della somma messa a sua disposizione.

Art. 75.

Responsabilità del funzionario delegato

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi accreditate.

Art. 76.

Rendiconti dei funzionari delegati

Il funzionario delegato da giustificazione dei pagamenti effettuati, distintamente per la competenza e per i residui, con il rendiconto trimestrale, da presentare alla giunta regionale, per il tramite dell'ufficio di ragioneria, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce. Il trimestre scadente il 31 dicembre si intende prorogato al 31 gennaio dell'anno successivo per permettere di portare a termine le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre dell'esercizio scaduto.

Le somme non utilizzate entro tale data, saranno versate in tesoreria ed imputate al bilancio regionale in conto entrate.

L'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio può autorizzare la ragioneria ad effettuare visite ispettive, in qualsiasi momento, per riscontrare la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni effettuate dai funzionari delegati.

Il rendiconto amministrativo deve essere presentato, oltreché alla fine di ogni trimestre, nei casi in cui il funzionario delegato cessi dall'incarico, sia trasferito e a lui subentri altro funzionario, nonché quando sia esaurita l'apertura di credito.

Al rendiconto devono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle spese.

Ad eccezione di aperture di credito concesse per uno scopo particolare, il rendiconto è unico, per ciascuna scadenza, per tutte le aperture di credito ricevute su uno stesso capitolo, sempre distintamente per competenza e residui.

Art. 77.

Servizio di economato

Alle spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto di materiale mobile, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, provvede l'ufficio demanio e patrimonio del dipartimento finanze, bilancio e patrimonio.

L'ufficio demanio e patrimonio provvede, altresì, alla tenuta dell'inventario generale dei beni mobili ed immobili della Regione ed ai relativi aggiornamenti. La conservazione dei beni mobili e la tenuta degli inventari parziali, è assicurata dallo economo generale e dagli economi consegnatari secondo le rispettive competenze.

Presso l'ufficio demanio e patrimonio funziona il servizio economato della Regione, composto da un economo generale, presso lo stesso ufficio, per i servizi della giunta e dagli economi-cassieri dislocati presso le sedi dipartimentali e gli uffici periferici, secondo l'articolazione disposta dal regolamento per i servizi di economato.

L'economo generale e gli economi-cassieri della Regione provvedono all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di ufficio nei limiti degli accreditamenti ricevuti e sottopongono i relativi rendiconti alla giunta regionale tramite l'ufficio di ragioneria del dipartimento finanze, bilancio e patrimonio.

La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio di economato è contenuta nell'apposito regolamento.

Capo V

GESTIONI DEI RESIDUI

Art. 78.

Minori accertamenti di entrate ed economie di spesa

Le somme iscritte fra le entrate di competenza del bilancio e non accertate, ai sensi del precedente art. 60, entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte fra le spese di competenza del bilancio e non impegnate, ai sensi del precedente art. 65, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 79.

Residui

Le somme accertate e non riscosse e versate, secondo la disciplina del presente titolo, capo III, entro il termine del l'esercizio costituiscono residui attivi e sono conservate nel conto dei residui fino a quando i crediti relativi non si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Le somme impegnate e non pagate, secondo la disciplina del presente titolo, capo III, entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi e sono conservati sul conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

In allegato al rendiconto della Regione è riprodotto un elenco dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Art. 80.

Divieto dei residui di stanziamento

Non è ammessa la conservazione, nel conto dei residui, di somme non impegnate, a norma del precedente art. 65, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Le somme relative ad impegni formalmente assunti entro il 31 dicembre, i cui atti non sono ancora divenuti esecutivi entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, costituiscono economia di spesa.

Art. 81.

Spese in conto capitale o di investimento

Le somme costituenti spese in conto capitale o di investimento, iscritte in bilancio per effetto di variazioni approvate dopo il 30 giugno e non impegnate, a norma del precedente art. 65, entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute nel bilancio successivo, agli effetti della loro utilizzazione nello esercizio relativo.

In sede di rendiconto è fatta annotazione delle somme conservate in conto residui ai sensi del presente articolo.

TITOLO V

RENDICONTO ANNUALE

Art. 82.

Rendiconto generale della Regione

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è approvato dal consiglio, con legge regionale, entro il 30 giugno dello stesso anno, in armonia al disposto dell'art. 52, prmo comma, dello statuto.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Con il rendiconto generale la giunta presenta al consiglio una relazione nella quale vengono illustrati i dati consuntivi in modo da evitare il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate.

Tale relazione illustra, altresì, lo stato di attuazione del programma di sviluppo regionale, dei relativi piani e progetti di intervento, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi raggiunti.

Ai sensi dell'art. 24 della legge 335, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle regioni, in conformità a quanto disposto dagli articoli seguenti.

Al rendiconto generale è allegato l'elenco dei residui passivi eliminati di cui all'art. 79, ultimo comma.

Art. 83.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, la classificazione delle entrate e delle spese del conto finanziario è attuata in armonia a quanto stabilito per il bilancio annuale di previsione dai precedenti articoli 33 e 34.

Art. 84.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 85.

Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al comma precedente sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 83 e 84.

In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto del precedente art. 39.

Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione medesima abbia partecipazione finanziaria.

TITOLO VI

CONTROLLI E RESPONSABILITA'

Capo I

CONTROLLI

Art. 86

Unità operative

Per gli adempimenti attuativi della presente legge, la Regione si avvale di unità operative allo scopo:

1) di realizzare interventi sulla base di programmi e progetti, in armonia alle leggi regionali di attuazione delle scelte del programma di sviluppo regionale;

2) di predisporre strumenti contabili previsionali, che consentano atti gestionali, amministrativi e finanziari, finalizzati all'attuazione dei programmi e progetti medesimi;

3) di assicurare adeguati controlli, anche a carattere economico-finanziario, nell'ambito di ciascuna unità operativa, di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della Regione.

Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 335, gli uffici, organismi, enti od aziende cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione.

Le unità operative presentano alla giunta, nei mesi di luglio e di gennaio di ogni anno, una relazione che consenta di valutare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, progetti o programma loro affidati, avvalendosi anche di indici e parametri concordati con il comitato tecnico per la programmazione.

La Regione, agli effetti dell'attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, si avvale dell'articolazione degli uffici stabilita dalla legge regionale n. 16/1974, e, ove si dovessero rendere opportune, provvede alle modificazioni e integrazioni della legge regionale medesima in aderenza ai principi e alle esigenze della presente legge.

Art. 87.

Controllo sui funzionari delegati e sugli economi della Regione

Il coordinatore del dipartimento finanze, bilancio e patrimonio, tramite l'ufficio ragioneria, provvede alla vigilanza sullo operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno attraverso verifiche di cassa per riconoscere l'esistenza delle somme accreditate e la regolarità dei pagamenti disposti.

I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 88.

Controllo di gestione

La giunta regionale dispone periodiche verifiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici, finanziari e di efficienza dei programmi o progetti della Regione, nonchè di tutte le iniziative di spesa, che si prestano a tale forma di riscontro, attuate dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici e parametri di cui all'art. 85, terzo comma.

Art. 89.

Controllo della spesa delegata agli enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile, nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali medesimi.

In ogni tempo il presidente della giunta può disporre verifiche, presso gli enti locali delegati, sulla destinazione delle assegnazioni regionali.

Gli enti locali delegati presentano alla giunta regionale una relazione con la specificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate e dei risultati economici e finanziari raggiunti nei modi e nei tempi stabiliti dalle leggi di delega.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte di enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamenti anche parziali a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione offre la più ampia collaborazione per ovviare agli eventuali relativi inconvenienti e per apprestare gli opportuni rimedi.

Art. 90.

Parificazione del conto del tesoriere regionale

Il conto che il tesoriere presenta alla giunta regionale ai sensi del precedente art. 73, quarto comma, è sottoposto al visto di parificazione da parte dell'ufficio di ragioneria.

Capo II

RESPONSABILITÀ

Art. 91.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi o nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o la approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente eseguibili.

Gli amministratori sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivati da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 92.

Responsabilità dei dipendenti

Il coordinatore risponde in proprio delle violazioni al dovere di vigilanza di cui agli articoli 62, 69, 73 e 87.

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria risponde in proprio della violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 67, 68 e 70.

I dipendenti della Regione rispondono in proprio ed in solido quando abbiano fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

I dipendenti della Regione rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i responsabili di uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del quarto comma del presente articolo, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 93.

Responsabilità dei funzionari delegati e degli economi

I funzionari delegati, l'economo generale e gli economi-cassieri sono responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati secondo la disciplina della presente legge e del regolamento per i servizi di economato.

Art. 94.

Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nella convenzione per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria.

Art. 95.

Responsabilità del maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro della Regione e considerato, per questo solo fatto, contabile. Esso è responsabile dei danni derivanti all'ente dalle sue azioni ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 96.

Competenza della Corte dei conti e obbligo di denunzia

Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge n. 335 gli amministratori e i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 91, 92 e 93 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Gli amministratori ed i responsabili degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli articoli 91, 92, 93 e 95, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni il responsabile dell'omissione.

Art. 97.

Coordinamento con la legge regionale sull'organizzazione degli uffici

I competenti organi regionali provvedono a coordinare le norme contenute nel presente capo con la disciplina sull'organizzazione degli uffici e servizi della Regione, mediante opportune modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/1974, al fine di facilitare la individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità ai sensi degli articoli 91, 92 e 93.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 98.

Norma transitoria

Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.

I residui di stanziamento alla chiusura dell'esercizio 1977 sono mantenuti, come tali, in bilancio fino al 31 dicembre 1978.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui provenienti dalla chiusura dell'esercizio 1977, ai sensi del comma precedente, costituiscono economie di spesa se i relativi stanziamenti non sono impegnati ai sensi del precedente art. 65.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio annuale e la gestione, nonchè il rendiconto generale, secondo le nuove modalità introdotte dalla legge n. 335, nonchè le norme che ad esse si ricollegano, entrano in vigore a partire dal 30 giugno 1978.

In sede di assestamento del bilancio 1978 si provvederà ad adeguare alla nuova normativa eventuali norme della legge di approvazione del bilancio 1978 in contrasto con la presente legge.

Art. 99.

Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente legge, e fino a quando lo Stato non abbia provveduto, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 335, in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione si osservano le norme vigenti dello Stato.

Per quanto altro attiente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 100.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 aprile 1978

VERRASTRO

(3786)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781730)